

## REGOLAMENTO (CE) N. 2431/97 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1997

che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 2177/92 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero delle Azzorre e di Madera per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero delle Azzorre e di Madera per la campagna di commercializzazione 1997/1998 è stato stabilito, in primo tempo, solo per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1997 con il regolamento (CE) n. 1270/97<sup>(3)</sup>, in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno delle regioni in esame e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico; che le autorità portoghesi hanno trasmesso i dati relativi a tali isole, in base ai quali si è potuto stabilire il bilancio per l'intera campagna di commercializzazione 1997/1998; che occorre perciò sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 2177/92<sup>(4)</sup>, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1270/97;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1997.

considerando che i bilanci previsti dal regime specifico si riferiscono al periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998; che è quindi necessario che il bilancio definitivo si applichi a partire dal 1° luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 217 del 31. 7. 1992, pag. 71.

*ALLEGATO*

Quantitativi di zucchero, espressi in tonnellate di zucchero bianco, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2177/92

Regione	Quantità
I. Periodo dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	
Canarie	60 000
II. Periodo dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	
— Azzorre	6 500
— Madera	10 000